Messaggio 103

Comunicazione della Commissione - TRIS/(2025) 0748

Direttiva (UE) 2015/1535

Notifica: 2024/0698/CZ

Ritrasmissione delle osservazioni di uno Stato membro (Italy) (articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535).
Queste osservazioni non prorogano i termini dello statu quo.

MSG: 20250748.IT

1. MSG 103 IND 2024 0698 CZ IT 19-03-2025 17-03-2025 IT COMMS 5.2 19-03-2025

2. Italy

3A. Ministero delle imprese e del Made in Italy
Dipartimento Mercato e Tutela
Direzione Generale Consumatori e Mercato
Divisione II. Normativa tecnica - Sicurezza e conformità dei prodotti, qualità prodotti e servizi
00187 Roma - Via Molise, 2

3B. Ministero della Salute
Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione

4. 2024/0698/CZ - C50A - Prodotti alimentari

5. articolo 5, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2015/1535

6. All’esito dell’esame del progetto di regola tecnica recante il “Decreto sui requisiti per l’amido, i legumi, i semi oleosi e i prodotti derivati”, corrispondente alla notifica n. 2024/0698/CZ , la Direzione Generale per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e la nutrizione del Ministero della Salute ha trasmesso le seguenti valutazioni:

Art.2, lett. b) recante tenore di alcaloidi dell’oppio: "la somma degli alcaloidi dell’oppio della morfina e di 0,2 volte della codeina";

si ritiene opportuno sostituire con tenore di alcaloidi dell’oppio: "la somma della morfina e di 0,2 volte della codeina": morfina e codeina sono alcaloidi dell'oppio;

Semi oleosi e prodotti a base di semi oleosi § 6, punto (3).

(3) "Solo i semi del papavero da oppio Papaver somniferum L. di tipo oleoso, provenienti da varietà che non contengono più dello 0,8 % di alcaloidi dell’oppio nella sostanza secca della capsula del papavero e con un contenuto di alcaloidi dell’oppio sulla superficie del seme di papavero non superiore a 20 mg/kg, possono essere utilizzati per la produzione di prodotti alimentari o per l’immissione sul mercato. I semi di papavero destinati al consumatore finale devono soddisfare i requisiti del regolamento sui tenori massimi di alcuni contaminanti negli alimenti per quanto riguarda il loro contenuto di alcaloidi dell’oppio(4) ."

Al riguardo si precisa che il regolamento UE 2023/915 non prevede, per i semi oleosi non destinati al consumatore finale,

alcun limite massimo per gli alcaloidi dell'oppio nè prevede limiti massimi di alcaloidi dell'oppio per la capsula secca del papavero.
Il regolamento UE prevede limiti massimi per gli alcaloidi dell'oppio solo per semi destinati al consumatore finale.
Pertanto, contrariamente alla norma UE, la proposta della repubblica ceca vincolerebbe i semi di papavero, utilizzati come ingredienti alimentari o per produrre derivati/trasformati alimentari, ad un limite massimo per gli alcaloidi dell'oppio sia sul seme che per la capsula secca.
Ciò limiterebbe, in effetti, la circolazione nella UE dei semi di papavero.

Il regolamento UE prevede, inoltre, limiti massimi di alcaloidi dell'oppio per prodotti da forno (con semi di papavero o relativi trasformati) e impone l'obbligo per l'OSA che fornisce semi di papavero al produttore di prodotti da forno di fornirgli informazioni in modo che questi possa conformarsi ai limiti massimi di AO richiesti per i prodotti da forno.

****
Commissione europea
Punto di contatto Direttiva (UE) 2015/1535
email: grow-dir2015-1535-central@ec.europa.eu